



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 06/14

1) Guida Sicura: il rischio legato guida di un autoveicolo aziendale.

Nella sentenza Cassazione penale, Sezione IV, 8 ottobre 2008, Proc. Gen. Venezia in proc. Da Tio, si mette in evidenza un aspetto fondamentale e preliminare, ovvero che il datore di lavoro, deve operare un controllo costante e pressante, diretto o per interposta persona, per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi, anche instaurando prassi di lavoro non corrette, qual è la condotta imprudente dei mezzi.

Ma si parla di uso dell'auto, o furgone, o autocarro aziendali per lo svolgimento dell'attività lavorativa, che tipo di implicazioni intendiamo dal punto di vista della sicurezza e igiene del lavoro? L'uso di questi mezzi implica la definizione delle modalità corrette di uso dell'auto aziendale sulla base dell'analisi del rischio di cui agli articoli 17 e 28 e 29 e altri del D.Lgs. n. 81/2008, nel contesto più generale di perseguire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale imposta dall'articolo 2087 del Codice Civile secondo cui l'imprenditore è tenuto ad attuare tutte "le misure che secondo la particolarità del lavoro, esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro". La guida, le vibrazioni, la posizione seduta per ore, l'idoneità psico-fisica, sono tutti argomenti che devono essere valutati e gestiti.

Va pure ricordato, in linea di principio, che è comunque escluso che il datore sia esentato da colpa in presenza di una mera distrazione del lavoratore, atteso che la distrazione non connota di abnormità il comportamento assunto, essendo essa facilmente prevedibile dal datore di lavoro tenuto a fare il possibile per proteggere il lavoratore anche dalla sua stessa imprudenza (v. sentenza Sezione IV, 26 giugno 2007, n. 24869).

In un caso accaduto a porto Marghera (Sezione IV, 17 maggio 2006, n. 4676/07, P.G. in proc. Bartolini ed altri) un conducente percorre una strada in senso vietato ed il veicolo da lui guidato va ad urtare un veicolo che procede nel senso di marcia consentito. Il conducente che contravveniva la regola cautelare di legge (rispettare il senso di marcia) risponderà delle lesioni subite dal conducente di quel veicolo perché l'evento era prevedibile (la regola cautelare imponeva il rispetto del senso di marcia) e l'incidente realizza la concretizzazione del rischio (la regola cautelare violata era preordinata proprio ad evitare quel tipo di incidente).

Per andare esente da responsabilità, il datore di lavoro "in colpa" non potrebbe invocare la "legittima aspettativa" riposta nella doverosa diligenza del lavoratore, ed in tal senso è stato escluso che presenti le caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore, trattandosi di comportamento "connesso" all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (cfr., per utili riferimenti, tra le altre, Sezione IV, 5 dicembre 2007, San Martino).

Nel definire il campo di applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 al comma 1 dell'articolo 3 testualmente dispone "il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio", e l'articolo 28 comma 1 prevede l'obbligo di valutare "tutti" i rischi, con ciò imponendo l'obbligo di valutare qualunque fattore di rischio, incluso quello derivante dall'utilizzo dei veicoli aziendali. La Circolare Min. Lav. 102/95 sottolinea l'obbligo del datore di lavoro di "individuare tutti i fattori di rischio esistenti e le loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità, effettuata ove necessario mediante metodi analitici o strumentali" e la circostanza normativamente determinata che "il DVR custodito in azienda non può essere parziale o inadeguato, ma deve comprendere tutti i fattori di rischio riscontrabili", dunque va pure compreso il rischio legato alla guida di un autoveicolo aziendale se questa attività è parte integrante della mansione lavorativa".

La sentenza Cassazione penale, sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 45016 (dep.03 dic. 2008) relativa al decesso di un lavoratore dipendente alla guida di un automezzo aziendale, ha così disposto: "... ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera".

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n° 3970, aprile 1999 "... il rischio generico della strada può diventare rischio specifico di lavoro, quando a quel rischio si accompagna un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l'incidente è connesso agli obblighi che derivano dal lavoro..".

L'art. 18 c. 1 lett. c prevede l'obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro condizioni e capacità, in relazione alla sicurezza del lavoro.

"L'interesse dello Stato alla effettiva assunzione delle misure di salvaguardia della salute del lavoratore non è limitato alla fase che precede l'assegnazione dei compiti ma perdura per l'intero rapporto" (Cass. III Pen. 2.7.2008 n. 26539) .

Ad esempio secondo la Cassazione penale con sentenza n. 37999 del 3 ottobre 2008, in un caso di incidente stradale occorso al conducente (dipendente poi deceduto) di un autoarticolato fuoriuscito dalla carreggiata, il datore di lavoro è da ritenere responsabile e pertanto è tenuto a rispondere delle conseguenze (delitto di omicidio colposo) per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a condizione che abbia sottoposto il dipendente autista ad un faticoso doppio turno di lavoro e che l'incidente sia causato da stanchezza. Nello specifico "nel percorrere un tratto di strada provinciale a curva in discesa alla guida di un autoarticolato trainante un semirimorchio a cisterna, il conduttore, per cause imprecisate, perse il controllo del veicolo e, alla velocità di 80 chilometri orari, percorse circa 50 metri in frenata e fuoriuscì sul lato destro della carreggiata, finendo la propria corsa, ribaltato, in una scarpata di oltre 70 metri dal piano viabile. Si accertò che "(...) quel giorno, l'autista era stato sottoposto ad un doppio turno di lavoro (aveva preso servizio alle ore 4.05 ed aveva lavorato fino all'ora di pranzo; nel pomeriggio, alle ore 14.00 aveva ripreso servizio e l'incidente si era verificato alle ore 17.45), vietato anche da specifiche disposizioni aziendali". Il responsabile di quel secondo turno – assolto in primo grado – fu condannato in appello per omicidio colposo, in quanto "(...) la sua condotta colposa era stata ritenuta causa dell'evento".

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 gennaio 2014, n. 899 si è pronunciata in relazione all'art. 172 n. 3 lettera c) del codice della strada, che esenta dall'uso di cintura di sicurezza gli appartenenti a servizi di vigilanza privata che effettuano scorte, il quale prevale sull'obbligo generale di cui all'art. 2087 c.c. Difatti l'art. 172 è chiaramente una disposizione di ordine speciale tesa a regolare una specifica attività lavorativa "pericolosa" in ordine al rispetto dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in una logica di bilanciamento con evidenti interessi di altra natura, come il consentire una più pronta reazione degli addetti alla vigilanza in caso di aggressione criminosa.

Fonte Punto sicuro – www.puntosicuro.it

2) Sicurezza nei magazzini, le linee guida da seguire durante le operazioni di carico e scarico merci con camion

Gli infortuni registrati durante le manovre di immagazzinamento con i camion sono numerosi e spesso gravi; la maggior parte degli incidenti potrebbe essere evitata con una adeguata formazione.

Al riguardo pubblichiamo le linee guida relative ai principali rischi presenti nell'area di lavoro interessata alle operazioni di carico e scarico e alle misure di coordinamento atte ad evitare gli infortuni.

Nel documento vengono esposti i pericoli principali legati alle operazioni di:

- carico e scarico merci
- manovra dei camion
- rampe di carico regolabili
- carico e scarico con varie tipologie di elevatori
- carico scarico manuale dal pianale del camion

Ciascun pericolo è opportunamente illustrato e commentato, con le regole comportamentali e la procedura standard da seguire per lavorare in sicurezza.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic 1

3) Preventivo obbligatorio per lavori in casa: questo e altre novità nel nuovo codice dei consumatori.

Per le manutenzioni e le riparazioni, e più in generale per tutti i lavori in casa, il preventivo diviene obbligatorio. Lo stabilisce il nuovo Codice del Consumo sui diritti dei consumatori, entrato in vigore il 13 giugno scorso.

La revisione è stata attuata dal D. Lgs.21/2014, che recepisce la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Le novità introdotte sono di interesse per i consumatori, ma anche per i tecnici progettisti o direttori dei lavori per conoscere i diritti dei propri clienti.

Di seguito l'elenco delle novità più interessanti:

- il termine per recedere da contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali dei venditori passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari;
- se i venditori non adempiono all'obbligo di dare informativa completa sul diritto di recesso, il termine per esercitare il recesso è pari ad un anno a partire dallo scadere dei 14 giorni; se la comunicazione avviene nel frattempo, scatta da quel momento per una durata di 14 giorni;
- in caso di recesso, il rimborso delle somme eventualmente pagate deve avvenire entro 14 giorni;
- in caso di recesso l'eventuale bene acquistato deve essere restituito entro lo stesso termine e deve essere in "normale stato di conservazione":

- vengono fatti rientrare tra i contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali del venditore anche quelli sottoscritti nei suddetti locali ma DOPO che il consumatore è stato avvicinato personalmente in altro luogo e poi lì condotto;
- per i contratti sottoscritti al telefono, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato la proposta d'ordine o comunque il contratto, quindi in un momento successivo rispetto alla telefonata in sé; non sono addebitabili costi aggiuntivi legati al mezzo di pagamento, come carte o appunto telefono;
- per tutti i contratti di acquisto di beni scatta il termine di consegna di 30 giorni se sul contratto non è specificato un termine diverso; se non viene rispettato il termine di consegna, contrattuale o di legge, può scattare la risoluzione del contratto dopo aver intimato la consegna entro un termine "supplementare" (rispetto a prima, si amplia quindi il concetto generale della risoluzione per inadempimento sancita dal codice civile, art. 1453);
- sempre per i contratti di acquisto di beni per i quali del trasporto si occupa il venditore, sul consumatore non deve gravare alcun rischio di perdita o danneggiamento dei beni, fino al momento in cui non ne entra in possesso

In allegato un documento di approfondimento tratto dal sito ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori).

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic 2

4) Responsabile sicurezza, la Pubblica Amministrazione può decidere che sia un ingegnere o un architetto

Per la scelta del responsabile della sicurezza (in realtà la dicitura corretta è responsabile del Servizio Prevenzione Protezione – ndr -) una Pubblica Amministrazione nella procedura di selezione può preferire un laureato in ingegneria, anche se questo compito può essere svolto da altre figure professionali.

Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la Sentenza 399/2014.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Lecce aveva indetto una procedura di selezione per affidare l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione degli uffici giudiziari, restringendo la ricerca ai laureati in ingegneria. Il CNAPPC, (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) aveva però presentato ricorso contro il vincitore. Il TAR aveva dato ragione al CNAPPC, sostenendo che si trattava di una prestazione non strettamente attinente ai servizi di ingegneria, ma che poteva essere effettuata da qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (frequenza di un corso professionalizzante).

Il Consiglio di Stato ha in seguito ribaltato tale decisione, sostenendo che, il Decreto Legislativo 81/2008 seppur non imponga titoli di studio al responsabile per la sicurezza, lascia comunque alle amministrazioni la possibilità di valutare in modo discrezionale i requisiti da chiedere agli eventuali candidati.

Pertanto, scegliere come criterio di selezione il possesso di una laurea anziché un'altra equivalente, non implica nessuna discriminazione.

Lascio ai colleghi considerazioni in merito.....

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic 3

5) Piattaforme di lavoro mobili elevabili (cestelli), ecco un'utile guida per la valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori.

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), conosciute anche come piattaforme aeree o elevabili, ponti sviluppabili o più semplicemente cestelli, sono quelle attrezzature definite dalla norma come "ponti mobili sviluppabili".

Le PLE sono diventate un mezzo di lavoro molto diffuso per le seguenti tipologie di lavoro:

- lavori in quota che non richiedono lunghi tempi di esecuzione;
- lavori effettuati in punti circoscritti in diverse zone del cantiere;
- opere che richiedono di raggiungere in sicurezza punti pericolosi, anche a notevole altezza, per la predisposizione di apposite protezioni (es. parapetti).

In questo news si propone una nuova scheda di sicurezza del CPT di Torino, che analizza le tipologie di PLE motorizzate più diffuse nel settore delle costruzioni, con riferimento alla norma UNI EN 280:2009.

Il documento risulta molto utile sia per l'individuazione dei rischi connessi alle attività di cantiere, sia per le attività di formazione degli addetti, ed è così strutturato:

- definizione delle PLE;
- classificazione delle PLE;
- elementi costituenti i dispositivi di sicurezza (dispositivi relativi al telaio e agli stabilizzatori, dispositivi relativi alla struttura estensibile, dispositivi della piattaforma di lavoro);
- dispositivi di comando e di controllo;
- fattori di rischio;
- istruzione per l'installazione e l'uso;
- adempimenti normativi (documentazione, controlli e verifiche, attività di formazione, informazione e addestramento);
- annotazioni tecniche;
- riferimenti normativi.

È presente, inoltre, una check-list editabile con istruzioni e divieti relativi ad installazione ed uso.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic 4-5

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 21/06/2014.